

COMUNE DI MANCIANO

PROVINCIA DI GROSSETO

REPUBBLICA ITALIANA

Rep.

Contratto di appalto per i lavori relativi all'“*Efficientamento Energetico della Palestra Scolastica di Manciano*”

Codice identificativo della gara (CIG): **8048625F73**

Codice Unico di Progetto (CUP): **H87D18000750004**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Manciano

Piazza Magenta 1 davanti a me, Dott. _____,

Segretario del Comune di Manciano, autorizzato, per legge ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c) D.lgs. n.267/2000, a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, sono personalmente comparsi: fra i sottoscritti

1) *COMUNE DI MANCIANO*, sede in Manciano (Gr), in Piazza Magenta n. 1, P.IVA n. 00112580535, rappresentato dalla persona del Responsabile del Settore Lavori Pubblici, il dott. Arch. Fabio Detti nato a Grosseto il 06/09/1961 domiciliato per la carica presso il comune medesimo, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” o “Committente” ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

2) ed il sig. _____ nato a _____ il _____ Codice Fiscale _____ in qualità di titolare e legale rappresentante dell'impresa _____, avente sede legale a _____, P. IVA _____

_____ iscritta al Registro delle Imprese di _____ numero di iscrizione _____ che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore” o “Aggiudicatario” dei lavori, si addivene alla stipulazione del presente contratto per l’oggetto su indicato convenendo all’uopo i patti e le condizioni seguenti;

PREMESSO CHE

- a) con determinazione Settore LL.PP. n. 493 del 03.10.2019, in esecuzione alla deliberazione di G.C n. 150 del 17.09.2019, sono stati approvati i documenti relativi alla gara di appalto per l’esecuzione dei lavori di che trattasi;
- b) con determinazione a contrarre Settore LL.PP. n. ____ del *gg.mm.aaaa* sono stati approvati il bando di gara ed i relativi allegati ed indetta la relativa gara di appalto per l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36 commi 1 e 2 lett. c) del D. Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa manifestazione di interesse con aggiudicazione a mezzo del criterio del prezzo più basso, su piattaforma START;
- c) che ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera C) del D.Lgs. 50/2016 con lettera di invito a mezzo piattaforma START in data _____ si è proceduto ad invitare gli operatori selezionati dal sistema START che avevano presentato manifestazione di interesse ad essere invitati;
- d) con determinazione n. ____ del *gg.mm.aaaa*, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati all’impresa....., per l’importo complessivo di €. _____(euro _____), oltre IVA, di cui €. _____(euro _____) per costi relativi alla attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dal progettista e non assoggettati a ribasso d’asta, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al ____% (_____ per cento) su _____;
- e) in relazione all’aggiudicatario dell’appalto è stata favorevolmente effettuata la verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 86 del Codice;

- f) ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 è stata acquisita la documentazione antimafia trattandosi di contratto di importo superiore ad €. 150.000,00;
- g) ai sensi dell'art. 32 del Codice si rende necessario stipulare il contratto in relazione all'appalto in oggetto, essendo trascorso il termine dilatorio previsto dal comma 9 del citato art. 32;
- h) con la firma del presente contratto l'appaltatore dichiara di non essere incorso nella sanzione di cui all'art. 53, comma 16 *ter*, del D.Lgs. n. 165/2001 nonché l'insussistenza di rapporti di parentela entro il quarto grado, di convivenza di fatto o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori, il Segretario Generale i Dirigenti e gli incaricati di posizione organizzativa del Comune di Manciano;
- i) che per il conferimento del presente appalto, L'Appaltatore risulta iscritto al registro delle Imprese della Camera di Commercio di _____;
- j) il dirigente dell'Area Tecnica, Responsabile del Servizio LL.PP., quale rappresentante della Stazione Appaltante, nella qualifica su indicata, con la firma del presente atto, dichiara che in relazione al presente contratto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interesse.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Oggetto del contratto

1. La Stazione Appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto relativo ai lavori citati in premessa per l' "*Efficientamento Energetico della Palestra Scolastica di Manciano* ".

2. L'appaltatore si impegna all'esecuzione dei suddetti lavori alle condizioni di cui al presente contratto ed assume ogni connessa responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento dei lavori affidati.

Art. 2

Norme regolatrici del contratto

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante:

- a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari impiantistici, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
- c) l'elenco dei prezzi unitari di cui al progetto esecutivo;
- d) il computo metrico estimativo;
- e) il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 ed al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- f) l'offerta economica, presentata dall'appaltatore, completa di tutti i relativi allegati;
- g) le polizze di garanzia previste dal D.Lgs. n. 50/2016;
- h) patto d'integrità;

Detti documenti, omessane la lettura per espressa dispensa di comparenti, i quali dichiarano di averne già preso visione e conoscenza e di accertarli per intero, vengono depositati presso l'archivio comunale del settore Lavori Pubblici.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di

lavori pubblici ed in particolare:

- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora vigente;
- il D.Lgs. n. 81/2008;
- il D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il Capitolato Speciale d'Appalto: esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Le parti dichiarano che hanno sottoscritto i documenti sopra elencati al precedente articolo 2) dalla lettera a) alla lettera h) che poi sono stati depositati agli atti del Comune di Manciano (GR).

Art. 3

Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € _____
(euro _____), oltre IVA, al netto del
ribasso d'asta del ____% (_____ per cento), di
cui € _____ (euro _____) per
costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza predeterminati dalla Stazione
Appaltante e non assoggettati a ribasso d'asta.

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in conformità alle disposizioni dell'art.
32, comma 14, del Codice.

3. Il contratto è stipulato "a corpo ed a misura". Gli importi a misura possono
variare, sia in aumento che in diminuzione, in base alle quantità delle prestazioni e
dei lavori effettivamente eseguiti, fermi restando i limiti di cui all'articolo 106 e
dell'articolo 149 del Codice e le condizioni previste dal presente Capitolato
Speciale di Appalto.

4. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'art. 106 del Codice.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta mentre per i costi relativi all'attuazione delle misure di sicurezza costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4

Invariabilità del corrispettivo

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Qualora il Comune per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 e 149 del D.Lgs. 50/2016, le stesse

verranno definite attraverso la sottoscrizione e l'approvazione di un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

3. Di contro l'appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza il prescritto ordine o benestare dell'amministrazione appaltante, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dell'appaltatore, salvo il risarcimento dell'eventuale danno al Comune.

4. Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dal Comune di Manciano siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità esecutive e gli oneri connessi all'esecuzione di lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente appalto, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, esso dovrà presentare le proprie eccezioni prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti.

5. Poiché nella norma ha lo scopo di non esporre il Comune a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 5

Pagamenti

1. È prevista un'anticipazione ai sensi dell'art. 35 comma 18. Sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

2. I pagamenti verranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere con le modalità operative di pagamento e di accredito che saranno indicate per iscritto dall'appaltatore rispettando gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori in conformità con le indicazioni contenute nell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti contabilizzati al netto del ribasso d'asta e comprensivi della relativa quota della sicurezza, raggiungano, al netto delle ritenute, un importo non inferiore a €. 25.000,00 ai sensi dell'art. 2.17 del Capitolato speciale di Appalto.

4. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di obbligo di fatturazione elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. I pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni decorrenti dal ricevimento della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto corrente dedicato dichiarato. Si precisa che per pagamento si intende la data di emissione del mandato (ordinativo di pagamento).

5. I termini di verifica delle prestazioni ed i termini di pagamento del corrispettivo sono quelli indicati dal D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato alla verifica della sussistenza del requisito di regolarità contributiva in capo all'appaltatore ed agli eventuali subappaltatori ed all'eventuale applicazione delle disposizioni dell'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

6. Il pagamento della rata di saldo, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà disposto previa

costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 103 – comma 6 – del D.Lgs. n. 50/2016.

7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

8. Il Comune si impegna a verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, sia inserita, a pena nullità assoluta un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari del rispetto dell'art. 3 comma 9 della L.13 agosto 2010 n. 136.

Art. 6

Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

1. Nell'esecuzione dei lavori l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi contenuti nei documenti di gara e nel progetto esecutivo; egli è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni normative comunque applicabili ai lavori ed alle prestazioni affidate.

2. L'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale. L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso la stazione appaltante

dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'impresa, si obbliga altresì alle disposizioni di cui all'art. 2.10 del CSA "consegna dei lavori - consegne parziali - inizio e termine per l'esecuzione".

Art. 7

Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.Lgs n. 81/2008; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori.
2. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.
3. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 8

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.

Programma di esecuzione. Sospensioni e riprese dei lavori

1. La consegna dei lavori avverrà con le modalità prescritte dalla normativa vigente;
2. Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato in 91 (novantuno) giorni naturali e consecutivi redatto ai sensi delle disposizioni del CSA, decorrenti dalla data del verbale di consegna definitivo.
3. L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale; è tuttavia tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alle indicazioni della direzione lavori. Egli sarà tenuto ad elaborare ed a consegnare alla Stazione Appaltante il programma di esecuzione dei lavori, in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e della vigente legislazione in materia.

4. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore è tenuto a predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio dettagliato programma esecutivo dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma di cui al progetto esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

5. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori sono disciplinate dall'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e dall'art. 2.11 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9

Penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere verrà applicata una penale giornaliera pari allo 1 ‰ (Uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale e, comunque, complessivamente non superiore al 10% (dieci per cento) del medesimo importo, come previsto dall'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

2. L'importo delle eventuali penali verrà detratto in conformità alle disposizioni dell'art. 2.14 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

4. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il R.U.P. promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto come previsto dal successivo art. 10.

Art. 10

Recesso e Risoluzione

1. La risoluzione del contratto è disciplinata dalle disposizioni dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. A tal fine, ai sensi dell'art. 108 – comma 3 – del D.Lgs. n. 50/2016, si considerano grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, le seguenti situazioni:

- a) l'eventuale ritardo nell'inizio dei lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data del verbale di consegna dei lavori;
- b) l'eventuale ritardo nell'ultimazione dei lavori tale da determinare l'applicazione di penali di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo di contratto;
- c) le gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza e salute in cantiere, nonché l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- d) la frode nell'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del contratto;
- e) l'inadempimento alle disposizioni della direzione dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- f) la manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) la sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- h) il rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- i) il subappalto non autorizzato, l'associazione in partecipazione, la cessione anche parziale del contratto;
- j) la non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) la proposta motivata del coordinatore della sicurezza nella fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 92, comma 1 - lettera e), del D.Lgs. n. 81/2008;

l) la perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o dei requisiti previsti dalla legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione;

m) la violazione delle disposizioni della legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

2. Nel caso di risoluzione del contratto, la penale di cui all'articolo 9, è computata sul periodo determinato sommando al ritardo accumulato dall'appaltatore, rispetto al programma esecutivo dei lavori, il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la contestazione di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto nelle forme e nei limiti previsti dall'art. 109 del Codice.

Art. 11

Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria

(cauzione definitiva), per l'importo di €._____

(_____) mediante polizza _____ n.

_____ rilasciata dalla _____ in data

_____, [eventuale] beneficiando delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice.

2. La garanzia è stata calcolata pari al 10% (dieci per cento) del presente contratto, maggiorata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% e in caso di ribasso superiore al 20% di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% secondo quanto prescritto dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.
3. La garanzia dovrà essere integrata ogni volta che la Stazione Appaltante dovesse procedere alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto e delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
4. La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 12

Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

1. L'affidatario è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell'ente committente, quanto a terzi, nel corso dell'esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l'ente committente da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.
2. L'appaltatore ai sensi del comma 7 dell'art. 103 del Codice è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o

parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, Tale assicurazione è stata redatta tramite polizza n. _____ dalla _____ in data _____ ed è rispondente alle disposizioni dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e/o alle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto qualora più restrittive.

3. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Art. 13

Collaudo, gratuita manutenzione

1. Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto il Comune che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato. Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti o le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

2. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione gratuita; tale periodo cessa con l'approvazione dello stato finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'Ente appaltante.

3. Il certificato di collaudo e/o il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro i termini fissati dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito

certificato e contestualmente saranno liquidati gli importi ancora dovuti all'impresa decurtati delle eventuali penali e/o degli importi dei lavori eventualmente contestati e non eseguiti dall'Impresa.

4. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; si applica al riguardo l'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e le correlate disposizioni del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente.

5. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

6. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 14

Divieto di cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme di legge in materia di contratti pubblici; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione di credito ai sensi del combinato disposto dell'art. 106 comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n.52 a condizione che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla stazione appaltante on originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal

RUP. Il contratto di cessione deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 15

Subappalto

1. Il subappalto è regolato dalle disposizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'affidatario resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'ente committente per la prestazione oggetto di subappalto. L'ente committente è sollevato da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto.
3. Non è ammesso il subappalto qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta i lavori da subappaltare.

Art. 16

Spese di contratto e trattamento fiscale

1. Il presente contratto viene stipulato in forma pubblica privata, registrato agli atti interni del Comune di Manciano.
2. L'Appaltatore è tenuto a rimborsare, ove dovute, le spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la pubblicazione dei documenti di gara.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.
4. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/72 ed al D.P.R. n. 131/86 e successive modifiche ed integrazioni e pertanto si chiede che la relativa registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 17

Domicilio dell'appaltatore

1. A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio_____

Art. 18

Rinvio

1. Per quanto non è espressamente disposto nel presente contratto, si fa rinvio alle norme di legge applicabili, con particolare ma non esclusivo riferimento al D.Lgs. n. 50/2016, al D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora vigente, al D.M. n. 145/2000 per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 81/2008, alle disposizioni ed indicazioni impartite dall'ANAC, alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia, ai regolamenti comunali vigenti o che saranno emanati nel corso dell'affidamento, alle ordinanze comunali, agli ordini ed alle direttive impartite dal competente ufficio comunale e dal Direttore dei Lavori.

2. Si rinvia inoltre, per quanto ivi non previsto, alla documentazione di gara, al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai relativi allegati, al Piano di Sicurezza e Coordinamento ed all'offerta dell'appaltatore, che – sottoscritti dalle parti – risultano depositati in atti ed i cui contenuti vengono considerati, a tutti gli effetti di legge, parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 19

Codice di comportamento

1. L'appaltatore si impegna a rispettare quanto sancito dall'art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - pena la risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti

dalla suddetta norma.

Art. 20

Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute all'autorità giudiziaria competente ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La definizione di eventuali controversie tra Comune ed Appaltatore dovrà avvenire secondo le procedure di cui agli articoli 205, 206, 209 del D.Lgs.n.50/2016. Trova altresì applicazione secondo le disposizioni del Capitolato di Appalto.

Art. 21

Trattamento dei dati personali

Il Comune ai sensi degli artt. 11 e ss. e 18 del D. Lgs. n.196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

L'Appaltatore, s'impegna ad utilizzare i dati personali nella misura strettamente necessaria all'attività da compiere per l'esecuzione del presente contratto ed avvertirà il Comune di qualsiasi evento, che, a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale, possa aver comportato l'alterazione dei dati. L'Appaltatore s'impegna, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità ad adottare ogni misura di sicurezza fisica, logica ed organizzativa necessaria a garantire l'integrità ed esattezza dei dati personali trattati e ad evitare rischi di distruzione, perdita o alterazione dei dati, accessi ai dati da parte di soggetti non autorizzati ed

usi non consentiti dei dati utilizzati. Le parti rinviando, per quanto compatibile, alle norme del T.U. in materia di riservatezza ex Decreto Legislativo n. 196/2003.

Art. 22

Osservanza di disposizioni di legge e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs 50/2016 ed il Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 per le disposizioni in vigore.

Ai sensi dell'art 53, comma 16-ter, del D.Lgs n.165 del 2001, l'appaltatore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque, di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo "appaltatore", per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 23

Stipulazione del contratto

1. Il contratto di appalto viene stipulato in forma pubblica amministrativa nei termini previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle procedure di competenze degli uffici comunali. Sono a carico dell'appaltatore, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione dell'IVA che rimane a carico del Comune. Ai fini fiscali, si dichiara che il presente contratto è soggetto al pagamento dell'IVA nella misura di legge e si chiede la registrazione in misura fissa.

Si dà atto del rispetto dell'assolvimento dell'imposta di bollo in forma virtuale e della validità dei certificati di firma utilizzati dalle parti che risultano conformi al disposto dell'art. 1, comma 1, lett. f) del D. Lgs 82/2005.

Per il comune di Manciano – il Dirigente Area Tecnica: dott. Arch. Fabio Detti

Per l'Appaltatore: -----

Il Segretario Comunale: -----